

Spese processuali, art. 152-bis disp. att. c.p.c., liquidazione a favore delle p.a., ambito di applicazione

In tema di spese processuali, la Sezione Lavoro della Corte di cassazione ha affermato che l'art. 152-bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della l. n. 183 del 2011, nella parte in cui prevede la liquidazione di dette spese a favore delle pubbliche amministrazioni assistite in giudizio da propri dipendenti, in misura pari al compenso spettante agli avvocati ridotto del venti per cento, si applica non soltanto alle controversie relative ai rapporti di lavoro ex art. 417-bis c.p.c., ma anche ai giudizi per prestazioni assistenziali in cui l'Inps si avvalga della difesa diretta ex art. 10, comma 6, del d.l. n. 203 del 2005, dovendosi ritenere che le due disposizioni siano accomunate dalla finalità di migliorare il coordinamento e la gestione del contenzioso da parte delle amministrazioni nei gradi di merito, affidando l'attività di difesa nei giudizi in modo sistematico a propri dipendenti.

[massima ufficiale]

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 5.2.2019, n. 9878 (dep. 9.4.2019)

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale Giudice del lavoro di Velletri, a seguito di richiesta di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. proposta da Antonietta Zangrilli, ha omologato l'accertamento di non sussistenza del requisito sanitario necessario ad ottenere l'indennità di accompagnamento ponendo a carico dell'istante sia le spese di lite che quelle di c.t.u. non trovando applicazione l'esenzione disposta dall'art. 152 disp. att. cod. proc.civ., in ragione del fatto che era stato indicato il mancato raggiungimento del limite di reddito pari al triplo e non al doppio di quello previsto dall'art.76 d.p.r. n. 115 del 2002.
2. Avverso tale determinazione, Antonietta Zangrilli ha proposto ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., basato su di un articolato motivo.
3. L'Inps ha depositato procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L'unico motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 113 cod. proc. civ. e 152 bis disp. att. cod. proc. civ., violazione e o falsa applicazione dell'art. 417 bis cod. proc. civ. in riferimento alla norma speciale dell'art. 10, comma 6, d.l. n. 203 del 2005 come modificato dall'art. 20 d.l. 78 del 2009 conv. in l. n. 102 del 2009, in relazione all'art. 445 bis, quinto comma, cod. proc. civ. In particolare, la ricorrente denuncia l'erroneità della decisione in punto di spese liquidate in favore dell'INPS giacché l'Istituto non si era costituito ai sensi dell'art. 417 bis cod. proc. civ., a cui risulta correlato il disposto dell'art 152 bis disp. att. cod. proc. civ., ma ai sensi dell'art. 10, comma 6, d.l. n.78 del 2009 conv. in legge n. 102 del 2009. Da ciò la inapplicabilità alla concreta fattispecie del disposto dell'art. 152 bis disp. att. cod. proc. civ., introdotto dall'art. 4, comma 42, della legge n. 183 del 2011, secondo cui nella liquidazione delle spese a favore delle pubbliche amministrazioni assistite da propri dipendenti ai sensi dell'art. 417 bis cod. proc. civ., va applicata la tariffa vigente per gli avvocati con la riduzione del 20% degli onorari.

2. E' opportuno premettere che nel giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cod. proc. civ., (introdotto dall'art. 38, comma 1 lett. b) n. 1, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 conv. con modificazioni nella legge 15 luglio 2011 n. 111), trova applicazione l'art. 10, comma 6, decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 - convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, oggetto di successive modifiche (L. 3 agosto 2009 n. 102, L. 15 luglio 2011 n. 111 e L. 4 aprile 2012, n. 35) secondo il quale < [...] Nei procedimenti giurisdizionali di cui al presente comma l'I.N.P.S., con esclusione del giudizio di cassazione, e' rappresentato e difeso direttamente da propri dipendenti>.

3. Ai sensi dell' art. 152 bis disp. att. cod. proc. civ. (inserito dalla L. 12 novembre 2011, n. 183 e successivamente così modificato dall'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228) < Nelle liquidazioni delle spese di cui all'art. 91 del codice di procedura civile a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai sensi dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile, si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione al ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600>.

4. Ad avviso della ricorrente l'art 152 bis disp. att. cod. proc. civ. sarebbe riferibile unicamente alla ipotesi di attività nei giudizi di cui all'art. 417 bis cod. proc. civ., nell'ambito cioè delle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'art. 413 cod. proc. civ. e non al procedimento per a.t.p.o. previsto dall'art. 445 bis cod. proc. civ.

5. La Sesta sezione di questa Corte di cassazione (con le ordinanze interlocutorie nn. 12142, 16855, 27268, 23434, 28813 del 2018), ha rinviato a questa Sezione quarta, per la trattazione in pubblica udienza, la questione ora in esame.

6. In particolare, si è rilevato che per consolidato orientamento di questa Corte di cassazione, formatosi in tema di opposizione a sanzioni amministrative, in assenza di una specifica disciplina, all'amministrazione vittoriosa difesa da propri funzionari non spettano i diritti ed onorari (oggi, compensi professionali) di avvocato - difettando tale qualifica in capo ai funzionari - ma solo il rimborso delle spese vive, da indicarsi in apposita nota (in termini, ex plurimis: Cass. 29 novembre 2013 n. 26855, 27 maggio 2011 n. 11816; 24 maggio 2011 n. 11389; 27 agosto 2007, n. 18066; sez. I, 2 settembre 2004 n. 17674; 20 agosto 2003 n. 12232, con affermazione di un principio esteso anche in sede di giudizio di opposizione proposto, ex art. 170 d.P.R. n.115 del 2002, avverso il provvedimento di revoca del patrocinio a spese dello Stato: Cass. sez. VI 17 ottobre 2016 n. 20980).

7. Si è aggiunto, inoltre, che la Corte Costituzionale, ritenendo con l'ordinanza 2 aprile 1999 n. 117 non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 23 legge n. 689 del 1981 e 91 cod. proc. civ., nella parte in cui non consentono la liquidazione delle spese di lite in favore della amministrazione vittoriosa difesa da propri funzionari, ha sostanzialmente confermato il richiamato principio.

8. Per altro verso, sempre ad avviso della Sesta sezione, nella materia del lavoro e della previdenza numerose disposizioni prevedono che le amministrazioni possano stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti pertanto è da dirimere la questione se, in presenza di tale dato testuale, per le controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità in cui vi sia difesa diretta dell'INPS ai sensi dell'art. 10, comma 6, d.l. n. 203 del 2005 conv. con modif. possa estendersi in via interpretativa il disposto dell'articolo 152 bis disp. att. cod. proc. civ. o se, piuttosto, debba applicarsi il principio generale dell'impossibilità di riconoscere competenze professionali di avvocato a dipendenti privi di tale qualità.

9. In sostanza, si chiede di verificare l'ambito di applicazione dell'art. 152 bis disp. att. cod. proc. civ. accertando se tale previsione normativa costituisca, per ragioni logiche e sistematiche più che testuali, una regolamentazione del regime dei compensi da liquidare in ogni ipotesi in

cui, come prevede l'art. 417 bis cod. proc. civ., la difesa in giudizio delle pubbliche amministrazioni ivi indicate sia affidata dalla legge a propri dipendenti, ovvero se la medesima previsione non abbia valenza sistematica ed esaurisca la propria efficacia con riferimento alle sole controversie instaurate dai dipendenti nei confronti delle amministrazioni pubbliche datrici di lavoro ai sensi dell'art. 417 bis cod. proc. civ.

10. Questa Corte di cassazione ritiene che l'interpretazione corretta sia nel senso di ritenere il disposto dell'art. 152 bis disp. att. cod. proc. civ. applicabile anche alle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità in cui vi sia difesa diretta dell'INPS ai sensi dell'art. 10, comma 6, d.l. n. 203 del 2005 conv. con modif. con la legge n. 248 del 2005 e successivamente modificato nei termini sopra indicati.

11. Va osservato che la facoltà concessa dalla legge di derogare all'obbligo per le pubbliche amministrazioni di avvalersi nei giudizi di cui siano parti del patrocinio istituzionale dell'Avvocatura dello Stato ai sensi del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 o di quello della propria avvocatura ex art. 23 l. n. 247 del 2012, costituisce ipotesi non infrequente né nuova nell'ordinamento.

12. In particolare, oltre alle ipotesi di cui all'art. 417 bis cod. proc. civ. (inserito nel codice di rito dall'art. 42, d.lg. n. 80 del 1998, e poi modificato dal d.lgs. n. 387 del 1998) ed all'art. 10, comma 6, d.l. n. 203 del 2005 di cui ora si discute, si ricordano, ad esempio, sia il quarto comma dell'abrogato art. 23, l. n. 689 del 1981 (il quale stabiliva che nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato possa avvalersi del patrocinio di funzionari appositamente delegati) che l'art. 12, d. lgs. n. 546 del 1992, (che ammette che l'ufficio del Ministero delle finanze possa farsi assistere nel processo tributario da funzionari dell'amministrazione).

13. Quanto, poi, al regime delle spese in tale genere di giudizi, nell'ipotesi di soccombenza della parte privata, non si registra omogeneità di previsioni normative. Infatti, accanto all'art. 152 bis disp. att. cod. proc. civ. ed all'art. 15, comma 2 sexies, del d.lgs. n. 546 del 1992, che espressamente

indicano la regola della liquidazione secondo i parametri previsti per gli avvocati con la decurtazione del 20%, si rinvengono fattispecie, quale appunto l'art. 10, comma sei, d.l. n. 203 del 2005, o il citato art. 23 della legge n. 680 del 1981, che difettano di tale espressa previsione.

14. La Corte costituzionale (Corte Cost. n. 117 del 1999) ha rimarcato l'ampia discrezionalità spettante al legislatore nel dettare le norme processuali, col solo limite della non irrazionale predisposizione degli strumenti di tutela (Corte Cost. n. 295 del 1995); più in particolare, il giudice delle leggi ha precisato come l'istituto della condanna del soccombente al pagamento delle spese di giudizio, <pur avendo carattere generale, non ha portata assoluta ed inderogabile, potendosi profilare la derogabilità sia su iniziativa del giudice del singolo processo, quando ricorrano giusti motivi ex art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., sia per previsione di legge - con riguardo al tipo di procedimento - in presenza di elementi che giustifichino la diversificazione dalla regola generale (sentenza n. 196 del 1982) >; inoltre, la Corte Costituzionale ha affermato che < [...] il regolamento delle spese processuali comunque non incide sulla tutela giurisdizionale del diritto di chi agisce o si difende in giudizio, non potendosi affatto sostenere che la possibilità di conseguire la ripetizione delle spese processuali (ovvero, dei diritti e degli onorari di avvocato) consenta alla parte di meglio difendere la sua posizione e di apprestare meglio le sue difese (v. Corte Cost. n. 119 del 1969)>.

15. Guardando poi alla ricostruzione sistematica delle disposizioni rilevanti in materia, va rilevato che l'art. 152 bis disp. att. cod. proc. civ. è collocato all'interno del Capo V, intitolato alle < Disposizioni relative alle controversie di lavoro ed a quelle di previdenza ed assistenza> ed è rubricato, genericamente, <Liquidazione di spese processuali>. Tali dati, relativi alla sede della disposizione in commento ed all'oggetto indicato in rubrica, paiono significativi della volontà di ricondurre ad un unico paradigma la regolamentazione del regime delle spese all'interno dell' area delle controversie affidate alla competenza del giudice del lavoro, dell'assistenza e della previdenza; ciò anche in considerazione del fatto che la previsione di liquidare le spese dell'amministrazione vittoriosa nei giudizi di cui all'art.

417 bis cod. proc. civ. nei termini ora previsti dall'art. 152 bis disp. att. cod. proc. civ., pur inizialmente presente nello schema di decreto legislativo del medesimo articolo approvato dal Governo in via provvisoria, fu espunta dal testo definitivo.

16. Va, ancora, osservato, quanto al profilo funzionale, che la finalità di migliorare il coordinamento e la gestione del contenzioso delle pubbliche amministrazioni nei gradi di merito, affidando l'attività di difesa nei giudizi in modo sistematico a propri dipendenti, accomuna la scelta operata dal legislatore sia nei giudizi di cui all'art. 417 bis cod. proc. civ. che in quelli di cui all'art. 445 bis cod. proc. civ. e tale scelta è significativa della univoca intenzione del legislatore di affidare alla organizzazione degli enti interessati le modalità di ricerca ed individuazione del personale da assegnare, formandolo adeguatamente, a tali funzioni.

17. In senso contrario all'interpretazione proposta, inoltre, non giova ipotizzare che l'attribuzione della difesa dell'Inps a propri dipendenti sia invece funzionale a limitare il costo delle spese di giudizio della parte privata rimasta soccombente, in ragione della natura assistenziale e previdenziale dei diritti fatti valere ed alla necessità di consentirne la tutela giudiziale senza remore dettate dalle condizioni economiche degli interessati.

18. Infatti, a presidio di tale fondamentale esigenza si pone l'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. che, nel ricorrere delle condizioni di reddito ivi previste e nel rispetto delle forme indicate, riconosce l'esonero integrale dal pagamento delle spese di giudizio della parte soccombente.

19. Il ricorso va, dunque, rigettato. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in considerazione del fatto che la difesa dell'Inps, non essendo stato proposto contro ricorso, è stata limitata alla discussione in pubblica udienza.

20. Sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 201, n. 228, ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 febbraio 2019.


Il Consigliere estensore

Daniela Calafiore



Il Presidente

Antonio Manna



Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Depositato in Cancelleria



oggi, - 9 APR. 2019 - 9 APR. 2019

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA

